



ACCORDO

Tematiche sull'orario di lavoro

(Versione 26/09/2012)

Verbale di Accordo.....	3
Dopo ampia e costruttiva discussione.....	3
1. Flessibilità – Conto ore flessibilità.....	3
2. Banca ore CCNL.....	4
3. Lavoro programmato notturno e diurno nei prefestivi e festivi.....	4

Verbale di Accordo

Addì, 27 settembre 2012

TRA

Trentino Network s.r.l. rappresentata dall'ingegner Lazzaris Roberto in qualità di legale rappresentante della società

E

R.S.U. di Trentino Network

Si sono riuniti presso la sede di Trentino Network srl in via G. Gilli, 2 - Trento - per disciplinare alcuni istituti contrattuali come di seguito definiti, nello specifico il tema del presente accordo è relativo all'orario di lavoro.

PREMESSO CHE

- Trentino Network ha, congiuntamente alla RSU aziendale, raggiunto l'accordo d'intesa sulle "Tematiche sull'orario di lavoro".
- Con il presente Accordo s'intende definire, in tema di **Orario di lavoro**:
 - l'istituto del conto ore/flessibilità
 - l'istituto della Banca ore;
 - in tema di attività extra orario standard si ritiene opportuno definire e concordare precise modalità di recupero delle attività svolte, quando si tratta di lavoro programmato;
- L'Accordo è finalizzato a garantire al lavoratore un trattamento complessivo di miglior favore, questo è lo spirito nel quale si sono mosse le parti nel disciplinare detti istituti.

Dopo ampia e costruttiva discussione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Flessibilità – Conto ore flessibilità

La compensazione dell'orario di 40 ore medie settimanali avviene tramite la flessibilità. Per il calcolo dell'orario il sistema GRU utilizzato a livello aziendale, prevede un arrotondamento delle singole timbrature sia per difetto che per eccesso rispetto ai 5 minuti.

In Azienda vige il conto ore flessibilità, mediante il quale viene garantito l'orario medio di 8:00 ore giornaliere, da detto conto infatti si conguagliano le eccedenze e le carenze rispetto alle 8:00 ore medie giornaliere obbligatorie.

Entrano nel conto ore tutte le eccedenze oltre l'orario di lavoro normale di 8:00 ore per le quali non viene richiesto lo straordinario né la Banca Ore.

La fruizione tramite permessi del Conto ore flessibilità è consentita al di fuori delle fasce orarie di presenza obbligatoria e previa autorizzazione del responsabile a copertura delle fasce obbligatorie stesse. La fruizione è possibile a gruppi i 15 minuti e per un massimo di 3 ore giornaliere se la restante giornata è coperta da ore effettive di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il 'Conto ore flessibilità' sarà retribuito per la parte eccedente, mentre per la carenza accumulata sarà fatta una trattenuta in busta paga. S'intende che il 'Conto ore flessibilità' ha validità per il solo personale timbrante a tempo pieno. Eccezionalmente e solo qualora il dipendente avesse esaurito tutte le altre tipologie di permessi/ferie è consentito fruire dell'intera giornata di ore flessibilità, che diventano ore retribuite e l'equivalente scalato dal conto ore.

2. Banca ore CCNL

L'istituto della Banca ore è applicato come da CCNL fatte salve le seguenti distinzioni:

- nella Banca Ore entrano tutte le ore di straordinario se regolarmente autorizzate ed effettuate nell'anno sin dalla prima ora, in deroga a quanto indicato dal CCNL;
- l'Azienda prevede automaticamente l'utilizzo della Banca ore, salvo esplicita diversa richiesta del lavoratore, che può far valere la sua diversa volontà tramite apposito modulo, che consente la richiesta del pagamento effettivo degli straordinari con la mensilità successiva come previsto da CCNL. Resta inteso che nel corso dell'anno tale scelta potrà essere variata in qualsiasi momento ed avrà valenza dal mese successivo.
- è consentita la fruizione delle ore derivate dalla Banca ore a gruppi di 15 minuti;

per similitudine si consente la medesima modalità di fruizione anche per i permessi ROL (riduzione orario lavoro) a tutto il personale in forza;

La fruizione dei permessi Banca ore è consentita, previa richiesta ed autorizzazione per coprire anche le assenze relative alle fasce obbligatorie. Per quanto altro qui non definito si fa riferimento al CCNL di categoria.

3. Lavoro programmato notturno e diurno nei prefestivi e festivi

Lavoro straordinario notturno programmato - in caso di attività programmate in fascia notturna si definisce quanto segue:

Dalle ore 22:00 alle ore 7:00 il lavoratore avrà diritto al recupero retribuito del tempo di prestazione lavorativa straordinaria notturna nei seguenti casi particolari:

- per ciascun intervento che avrà durata tra le 3 ore e le 4 ore complessive, si avrà diritto a mezza giornata di recupero retribuito;
- per ciascun intervento che avrà durata dalle 6 ore alle 8 ore, si avrà diritto ad una giornata di recupero retribuito.
- Esclusi i due alinea precedenti, in tutti gli altri casi il recupero delle ore non dovrà superare l'ammontare delle ore effettivamente svolte durante la fascia notturna, ogni arrotondamento s'intende al quarto d'ora.

Di seguito una semplificazione delle possibilità di recupero.

**Recupero ore lavoro notturno
programmato:**

da ore	a ore	recupero
01:00	03:00	effettive fatte
03:01	04:00	ore 4
04:01	05:59	effettive fatte
06:00	08:00	ore 8
08:01	in poi	effettive fatte

Il recupero dovrà essere goduto come definito successivamente.

Per tutto il personale la retribuzione delle ore di prestazione lavorativa in fascia straordinaria notturna sarà effettuata con una maggiorazione del 50%.

In caso di rientro l'attività straordinaria notturna programmata sarà considerata comprendendo eventuali tempi di spostamento del lavoratore. Il lavoro straordinario notturno programmato, per essere considerato tale dovrà essere anticipato tramite comunicazione via mail dal responsabile di Area/dirigente di struttura all'ufficio personale almeno 2 giorni lavorativi precedenti l'attività da svolgere.

Lavoro programmato, sabato, festivi e feriali dalle 20:00 alle 22:00

In caso di attività programmate svolte in fascia diurna in giornata prefestiva o festiva si definisce quanto segue:

- per i lavoratori timbranti, tutte le ore di attività svolte nella giornata di Sabato, comprensive degli spostamenti, saranno retribuite come straordinario con le maggiorazioni previste nel CCNL. Viene consentito il recupero delle ore svolte come di seguito definito: a fronte del recupero di dette ore sarà retribuita la sola maggiorazione. L'Azienda tuttavia per eventi

“speciali” quali il Festival dell’Economica, i Mondiali di Fiemme o altro evento che si riserva di valutare di pari significato, riconoscerà il compenso delle ore straordinarie con pagamento della maggiorazione al 50% anche se le attività risultano svolte di sabato.

- Per i lavoratori non timbranti sarà consentito il recupero delle ore svolte nella giornata di sabato, purché lo svolgimento delle ore effettuate risulti superiore alle 2 ore complessive.
 - Per tutti i lavoratori, tutte le ore di attività comprensive degli spostamenti, svolte in giornate festive, saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL. Viene consentito il recupero delle ore svolte, come riposo compensativo retribuito, in tal caso si prevede una riduzione come da CCNL della maggiorazione prevista pagata.
 - Per tutti i lavoratori le attività svolte in giornate feriali dalle 20:00 alle 22:00 potranno essere recuperate prevedendo il pagamento della sola maggiorazione maturata come da CCNL.
 - Sarà possibile per i lavoratori, richiedere nel caso di attività programmate notturne, se stimate di durata superiore alle 3 ore, un possibile recupero in anticipo, nella giornata antecedente rispetto allo svolgimento dell’attività. A consuntivo tra la fruizione e l’attività svolta la parte fruita in eccesso sarà recuperata come permesso eccedente.
 - Per le attività svolte di domenica si prevede obbligatoriamente il recupero della giornata di riposo non effettuata quale riposo compensativo retribuito, come di seguito definito.
 - Il riposo così come i recuperi per le attività svolte potranno essere fruiti il giorno antecedente o nei primi giorni lavorativi utili successivi alle attività svolte sempre entro la settimana e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66). Il recupero dell’orario svolto sarà possibile antecedentemente rispetto allo svolgimento quando la corrispondenza delle ore da fare risulterà certa. Sarà facoltà del responsabile di Area approvare e concertare con il lavoratore la fruizione del recupero compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative
 - Il lavoro programmato “sabato, festivi e feriali dalle 20:00 alle 22:00”, per essere considerato tale, dovrà essere comunicato al lavoratore almeno 48 ore prima dell’evento ed anticipato di prassi all’ufficio personale tramite comunicazione via mail dal responsabile di Area/dirigente di struttura almeno 1 giorno lavorativo precedente rispetto all’attività da svolgere.
- Non rientra nel lavoro programmato quello espletato a completamento delle attività ordinarie.

Trento,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda il Rappresentante legale

TRENTINO NETWORK S.r.l.

Il Presidente

Ing. Roberto Lazzaris



Per la **R.S.U.**

(Basano Ezio - SLC/CGIL)

(Piazza Matteo - SLC/CGIL)

(Corradi Roberto - FISTEL/CISL)

Per l'Azienda curato da:

(Alessandro Masera - Direzione Amministrativa)

(Chiara Bean - Resp. Area Gest. del Personale e Segr.)

Per la **Rappresentanza Sindacale Territoriale**

(Bianchini Carla - SLC/CGIL)

(Catapano Bianca - FISTEL/CISL)